

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI

“C.R.A.L. C.R.I. MILANO”

STATUTO

Art. 1

A norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, della Legge 266 dell'11.08.91, dell'articolo 11 Legge 300 dello Statuto dei Lavoratori e dell'Atto costitutivo n. di repertorio 93051 registrato il 13.04.89 a Milano dal Dott. Avv. Mario VENTURA, è stato riconosciuto nell'ambito dell'Ente “Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Milano” il circolo denominato “C.R.A.L. C.R.I. Milano” con Sede in Milano, via Marcello Pucci 7.

Art. 2

Principi e scopi generali del circolo

- a) Il Circolo ha il compito fondamentale di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo, iniziative e promozione sociale, principalmente attività dilettantistiche, culturali, artistiche, sportive, assistenziali, formative e turistiche. Per tali scopi e attività il Circolo potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
- b) La figura giuridica è quella delle Associazioni no profit ed uniforma il proprio statuto alle norme previste dal D. Lgs. 460 del 1967 e la legge n. 383 del 07.12.2000.
- c) Nella realizzazione dei suoi scopi il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci ai fini di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone.
- d) Il Circolo opera in collaborazione con le strutture dell'ente e può avvalersi delle Organizzazioni Sindacali.
- e) Il Circolo, inoltre, può partecipare a iniziative dell'associazionismo culturale democratico e promuovere direttamente con altri circoli aziendali e territoriali lo sviluppo di tali rapporti sul territorio.
- f) Il Circolo ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli con le istituzioni pubbliche, enti locali, enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero. Il Circolo per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che debbono essere assicurati.

Art. 3

Caratteristiche del Circolo

- a) Il Circolo è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e solidaristici, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso il Comitato Direttivo eletto da tutti i Soci.
- b) Il Circolo, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività può articolarsi in sezioni specializzate, in gruppi di interesse e in sedi distaccate sul territorio nazionale.
- c) Il Circolo può svolgere attività, anche commerciali, complementari alle iniziative primarie della Associazione.

- d) Le sezioni specializzate, i gruppi di interesse e gli altri organismi in cui si articola il Circolo possono anche operare attraverso un ampio rapporto di collaborazione con l'associazionismo democratico presente sul territorio, previo nulla osta del Comitato Direttivo.
- e) I compiti, le responsabilità, le norme di funzionamento degli altri organismi in cui si articola il Circolo sono stabiliti da appositi regolamenti che tengono conto delle normative vigenti.

Art. 4 Soci del Circolo

- a) Possono essere Soci del Circolo tutti gli appartenenti all'Ente CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Milano o tutti i cittadini che, condividendo i Principi di Croce Rossa, ne fanno richiesta.
- b) Gli iscritti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera e a usufruire dei servizi del Circolo con il pagamento della relativa quota associativa; resta facoltà del Comitato Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento. Tutti i soci confermati sono ordinari e hanno uguali diritti e doveri nei confronti del Circolo, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno pertanto diritto a frequentare i locali del Circolo e a partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso.
- c) Possono altresì partecipare alle attività del Circolo i soci di associazioni e/o federazioni di secondo grado purché abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il Circolo.
- d) Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 111 del D.P.R n. 917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto.
- e) I soci sono tenuti:
 - al pagamento della quota associativa periodicamente stabilita dall'Assemblea dei soci;
 - all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - a tenere un contegno decoroso all'interno delle strutture dell'associazione;
- f) Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.
- g) I soci minori di età hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri dei soci maggiorenni, salvo il diritto di elettorato attivo e passivo che acquisiranno automaticamente al compimento della maggiore età.

Art. 4 bis Iscrizione temporanea

- a) Le persone interessate a frequentare i locali del Circolo potranno accedervi previo iscrizione "temporanea" dietro il pagamento di una quota (il cui valore è fissato dall'Assemblea dei Soci) settimanale.
- b) Le persone così tesserate non potranno godere dei diritti/vantaggi destinati ai soci ordinari, ma potranno accedere ai locali del circolo o a questo temporaneamente concessi.

Art. 5
Organi Istituzionali

- L'Assemblea de soci
- Il Comitato Direttivo
- Il Collegio Sindacale

Art. 6
L'assemblea

- a) L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
- b) L'Assemblea, inoltre, può essere aperta qualora invitati ai familiari dei soci, alle forze sociali ed agli operatori culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative; questi invitati non hanno diritto di voto.
- c) L'Assemblea:
 - approva il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento nonché il rendiconto patrimoniale e il bilancio sociale;
 - decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio Sindacale;
 - ratifica le modifiche allo statuto proposte dal comitato direttivo.
- d) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci più uno.
- e) In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera regolarmente a maggioranza assoluta dei presenti.
- f) La seconda convocazione dell'Assemblea deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.
- g) L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo della base sociale, in questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui è richiesta.
- h) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e unità distaccate, specificando la data l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.
- i) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea stessa.
- j) Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicate tramite affissione nei locali del circolo per almeno 10 giorni successivi alla data dell'assemblea.
- l) Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto e per via telematica qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
- m) L'Assemblea per il rinnovo degli Organi del Circolo:
 - elegge il Comitato Direttivo ed il Collegio Sindacale;
 - elegge il Comitato Elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
 - ratifica il regolamento dello svolgimento delle elezioni.
- n) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione all'intero corpo sociale e nel rispetto del principio del voto singolo ex art. 2532 c.c.
- o) Il Presidente del Comitato Elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro quindici giorni il Comitato Direttivo per la distribuzione delle cariche.
- p) La prima riunione del Comitato Direttivo è presieduta dal candidato che ha ricevuto il maggiore numero di suffragi; in mancanza di questi dal secondo e così via.
- q) Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Comitato Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

Art. 7
Il Comitato Direttivo

- a) Il Comitato Direttivo è composto al suo interno dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e dal Segretario.
- b) Il Comitato Direttivo resta in carica, di norma, 3 anni.
- c) Il Comitato Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi dell'attività anche volontaria di Soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari.
- d) Il Comitato Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da questo nominate.
- e) Il Comitato Direttivo può nominare Consiglieri alcuni soci e determinarne gli incarichi in ordine alle attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini.
- f) Il membro del Comitato Direttivo che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Comitato Direttivo si intende decaduto.
- g) Qualora per dimissioni o altra motivazione vengano a mancare dei membri del Comitato Direttivo essi verranno sostituiti dai primi candidati non eletti. Nel caso non si raggiunga più il numero previsto il Comitato Direttivo si intende decaduto.
- h) Le sedute del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente, il cui voto ha valore doppio in caso di parità. Il Comitato Direttivo:
 - redige il bilancio consuntivo entro il 31 Marzo dell'anno seguente a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
 - definisce i regolamenti degli Organismi in cui si articola il Circolo secondo le indicazioni dell'Assemblea;
 - risponde in merito alle domande di coloro che intendono associarsi, in caso di non accoglienza della domanda la risposta dovrà pervenire all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevuta della domanda stessa.
 - propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali.
 - decide sull'ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta della Sezione interessata.
 - decide le forme e le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate nell'ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli cittadini.
- j) Il Comitato Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate.

Art. 8
Il Presidente

- a) Il Presidente:
 - rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati.
 - convoca il Comitato Direttivo.
 - cura l'attuazione delle delibere del Comitato Direttivo.
 - stipula gli atti inerenti all'attività del Circolo.
- b) Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalle elezioni di questi. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Comitato Direttivo alla prima riunione.

Art. 9
Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.

Art . 10
Il Tesoriere

- a) Il Tesoriere tiene aggiornata le contabilità e i libri sociali.
- b) Tiene la gestione di Cassa del Circolo.
- c) Cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie.
- d) Propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria del Circolo.
- e) Cura la stesura dei bilanci consuntivo/preventivo/sociale del Circolo.
- f) Il Tesoriere uscente è tenuto a dare regolari consegne finanziarie e patrimoniali al nuovo Tesoriere entro venti giorni dalle elezioni di questi. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Comitato Direttivo alla prima riunione.

Art . 11
Il Segretario

- a) Redige i verbali di riunione.
- b) Affigge le convocazioni, i verbali e le delibere assembleari nelle modalità ed entro i termini previsti.
- c) Assicura una corretta divulgazione delle iniziative e delle attività del Circolo.

Art . 12
Pagamenti

- a) Sono autorizzati alla firma dei mandati di pagamento:
 - Il Presidente
 - Il Tesoriere

Art . 13
Il Collegio Sindacale

- a) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci.
- b) Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.
- c) Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Art . 14
Dimissioni

- a) I Soci possono dare le dimissioni dal Circolo mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo.
- b) Le dimissioni da Organismi, incarichi e funzioni devono essere espresse per iscritto al Comitato Direttivo, il quale ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
- c) In caso di dimissioni dal Comitato Direttivo subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso spetta al Presidente del Circolo dare comunicazione al subentrante (o subentranti) delle variazioni avvenute.
- d) Le dimissioni del membro del Collegio Sindacale devono essere inviate al Comitato Direttivo.
- e) Il Comitato Direttivo prende visione delle dimissioni inviategli.

Art . 15
Gratuità degli Incarichi

- a) Le funzioni dei membri del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuiti. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il delibera comune degli organi del Circolo ed iscritti nel bilancio del Circolo.

Art. 16
Perdita della qualifica di Socio

Il socio ordinario perde la propria qualifica in caso di:

- a) Delibera motivata del Comitato Direttivo, avverso la quale è ammesso un ricorso da parte dell'interessato da presentare al Collegio Sindacale entro quindici giorni dalla notifica di detta delibera.
- b) Mancato pagamento della quota associativa.
- c) Dimissioni volontarie (vedi art. 14).

Art . 17
Patrimonio

- a) Il patrimonio sociale del Circolo è costituito da:
- Quote associative.
 - Contributi aziendali definiti contrattualmente tra le organizzazioni Sindacali dei lavoratori e quelle Aziendali.
 - Eventuali contributi pubblici.
 - Proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo.
 - Beni mobili e immobili di proprietà del Circolo.
 - Ogni altro contributo anche di natura commerciale eventualmente conseguito in via marginale dall'associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.
 - Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati;
- b) Le somme di cui al punto precedente si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.
- c) Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- d) In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.
- e) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fonti o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art . 18
Esercizi Sociali

- a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
- b) Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile successivo.
- c) Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art . 19
Modifiche Statuarie

- a) Il presente Statuto può essere modificato previa decisione dell'Assemblea.

- b) Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate in prima convocazione con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Art . 20
Scioglimento del Circolo

- a) Lo scioglimento del Circolo deve essere deciso dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e deliberata in prima convocazione con il 75% degli associati.
b) In seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.
c) Il quorum deliberativo è sempre pari alla maggioranza dei soci presenti.
d) In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione.

Art . 21
Entrata in Vigore

Il presente Statuto composto di numero 21 articoli annulla e sostituisce ogni altro precedente ed entra in vigore con la data del

In attesa della ricomposizione degli Organi Istituzionali secondo quanto stabilito nel presente Statuto, il Comitato Direttivo in carica continua a svolgere la semplice e ordinaria amministrazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle normative vigenti in materia.